

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1179 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Francesco Antonio CAMPANALE avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco Antonio CAMPANALE, allenatore Uefa C, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a partire dalla fine del mese di novembre 2025 e fino al 22 gennaio 2026, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Coreno Royal, per la quale si è tesserato a far data dal 23 gennaio 2026, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso assunto e svolto, a partire dalla fine del mese di novembre 2025 e fino al 22 gennaio 2026, in occasione delle sedute di allenamento l'attività di conduzione tecnica della squadra militante, nella stagione sportiva 2025-2026, nel campionato di Seconda Categoria, girone I, della Delegazione Provinciale di Frosinone; ciò sebbene il sig. Campanale non fosse né in possesso dell'abilitazione necessaria per la conduzione tecnica della squadra né tesserato per la società A.S.D. Coreno Royal;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 91 delle N.O.I.F. e dagli artt. 19 e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di allenatore della squadra della società A.S.D. Coreno Royal, militante nel campionato di Seconda Categoria, girone I, della Delegazione Provinciale di Frosinone, comunicato in data 24 marzo 2026 al calciatore sig. Francesco Antonio Aceti la decisione della società A.S.D. Coreno Royale di revocargli il rimborso forfettario delle spese pari a euro 300 mensili, tanto in ragione del rendimento negativo delle prestazioni atletico-sportive e dello scarso impegno dimostrato dallo stesso in occasione delle sedute di allenamento e delle gare di campionato; a seguito di detta comunicazione, poi, il sig. Campanale procedeva a non convocare il calciatore sig. Francesco Antonio Aceti tanto in occasione delle sedute di allenamento della squadra, quanto in occasione delle seguenti gare del campionato di Seconda Categoria, girone I, della Delegazione Provinciale di Frosinone: A.S.D. Piglio Scalambra Serrone – A.S.D. Coreno Royal del 28 marzo 2026; A.S.D. Coreno Royal – A.S.D. Polisportiva Vallecorsa del 19 aprile 2026; A.S.D. Tufano Calcio – A.S.D. Coreno Royal del 26 aprile 2026; A.S.D. Coreno Royal – A.S.D. Vis Sora 07 del 3 maggio 2026 e A.S.D. Atletico Colosseo Cassino – A.S.D. Coreno Royal del 9 maggio 2026;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Francesco Antonio CAMPANALE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Francesco Antonio CAMPANALE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò